



Prot. n. 4152/VI.10

Vigodarzere, 09.07.2026

Agli Atti
All'Albo online

CIG: BC5711A4CE

DECISIONE A CONTRARRE

per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", in conformità con il D.I. 129/2018, del servizio di elaborazione da parte del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, del Documento di valutazione del rischio incendio per n. 3 plessi dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
- VISTO** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- VISTO** l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.

Pag. 1 a 4

- VISTO l'art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»"
- VISTO il Dlgs n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO l'art. 17 c. 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023;
- VISTO l'art. 50 lettera b) del d.lgs. 36/2023, che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- CONSIDERATO ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici" e le successive Linee Guida dell'ANAC;
- VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";
- VISTO il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2025/2028 e successivi aggiornamenti;
- VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, in tema di «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»;

- VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 37 del 17/12/2025 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2026;
- RILEVATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;
- VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni;
- VISTO che il Decreto Milleproroghe 2025 (Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, art. 5, comma 4-ter), convertito con modifiche nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha introdotto la proroga per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici, fissando al 31 dicembre 2027 la nuova scadenza;
- VISTO che la stessa norma (comma 4-quater del citato articolo 5) ha altresì previsto l'adozione di un decreto del Ministro dell'Interno che, di concerto con il MIM, definisca le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio per l'edilizia scolastica nonché le misure gestionali di mitigazione del rischio nelle more dell'attuazione;
- VISTO il Decreto interministeriale del 31 marzo 2026 *"Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola."* ed il relativo cronoprogramma;
- VISTA la nota MIM prot. n. 27389 del 22/04/2026 che definisce le misure da adottare ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa;
- CONSIDERATO che la scuola con richiesta prot. n. 2737/VI.9 del 24/06/2026 ha provveduto ad inoltrare al Comune formale domanda di documentazione per prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola;
- VISTO che il Comune di Vigodarzere con nota prot. n. 4018 del 26/06/2026 ha comunicato che solo 2 dei plessi dell'Istituto hanno il CPI (PioX e Savio), mentre per gli altri 3 sussiste solo il parere positivo di conformità del progetto da parte del Comando provinciale VV.FF., con prescrizioni (il Comune deve eseguire alcuni interventi per successivo sopralluogo e rilascio CPI);
- CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'elaborazione del DVR incendio per i 3 plessi sprovvisti di documentazione;
- CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l'adempimento delle norme sulla sicurezza;
- VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta "Studio Centro Sicurezza Ambiente", con sede in Vicenza, Via dell'Economia n. 131, P.IVA: 01705780243, prot. n. 4112/VI.10 del 06/07/2026;
- CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento, è pari ad **euro 750,00** (oltre IVA 22%);
- TENUTO CONTO del CCNL applicato dall'Operatore Economico;
- TENUTO CONTO che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- TENUTO CONTO dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, l'Istituto non ha richiesto la garanzia definitiva trattandosi di fornitura con ridotto valore economico e per la comprovata solidità e serietà dell'operatore economico, ritenendosi codesta Amministrazione sufficientemente garantita

anche dal fatto che il pagamento sarà effettuato solo a conclusione del servizio, previa verifica della regolarità dell'esecuzione;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal decreto legge del 12 novembre 2010, n. 187;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

VERIFICATA la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la prof.ssa Maria Laura Angelini, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di autorizzare l'affidamento diretto alla ditta **Studio Centro Sicurezza Ambiente S.r.l.**, con sede in Vicenza, Via dell'Economia n. 131, **P.IVA: 01705780243**, per l'espletamento del servizio di elaborazione da parte del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, del Documento di valutazione del rischio incendio per n. 3 plessi dell'Istituto;
4. di indicare il **CIG BC5711A4CE**, relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi relative alla presente procedura di acquisto;
5. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa totale di **€ 915,00** Iva inclusa sul capitolo di Bilancio A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola";
6. di disporre che la presente determina sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Laura Angelini